



CONSENSO INFORMATO

RISPETTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE CIVILE:

- **ART.2476 SESTO COMMA IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019: RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI RISPETTO A TUTTE LE OBBLIGAZIONI SOCIALI**
- **ART.2086 SECONDO COMMA OBBLIGO DI ISTITUZIONE DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI**
- **NUOVO CODICE DELLA CRISI IN VIGORE DAL 15/07/2022**

Gentile Cliente,

Con la presente è nostra intenzione renderla edotta sull'enorme modifica che è stata apportata alla responsabilità degli amministratori di società ed i titolari di attività d'impresa soggetti a procedure concorsuali con l'introduzione del sesto comma dell'art. 2476 del codice civile.

Dal 16 Marzo 2019 **tutti gli amministratori sono responsabili in proprio delle obbligazioni sociali** (cioè di tutti i debiti della società verso dipendenti, Stato, banche e fornitori) nel caso in cui l'azienda sia stata gestita senza un **ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO**

Prima di passare alla trattazione specifica del problema, le anticipiamo subito che il nostro studio ha elaborato già una soluzione che, se adottata, impedisce l'applicazione del 2476 sesto comma perché si riesce a dotare l'azienda di **UN ADEGUATO ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIZI DI CRISI E DEL MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE**, esattamente come richiesto dalle nuove disposizioni normative già in vigore (art. 2476 sesto comma e art. 2086 secondo comma).

Si tratta del **CRUSCOTTO DI CONTROLLO**, il primo ed unico software cloud basato sulla **Balanced Scorecard di Kaplan e Norton** rispondente alle disposizioni degli art. 2476 sesto comma e art. 2086 secondo comma e quindi capace di limitare la responsabilità degli amministratori.

Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori ed imprenditori soggetti a procedure concorsuali che non avranno dotato l'azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, **risponderanno con il proprio patrimonio personale** delle obbligazioni sociali della società amministrata per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale così come disposto dal nuovo art. 2476.

Non solo, come ribadisce il **nuovo contenuto dell'Art. 2086 secondo comma del Codice Civile:**

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

L'art. 378 del D.Lgs. 14/2019 dal 16 marzo 2019 ha aggiunto un sesto comma all'art.2476 che, nella sua prima parte recita testualmente: **"Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.... (omissis) "**.

Si tratta di una norma rivoluzionaria soprattutto nella sua portata culturale.

È chiarissimo l'intento del legislatore, fra l'altro riscontrabile in decine di prescrizioni diffuse in tutto il D.Lgs. 14/2019 (la nuova riforma della crisi), di costringere il management aziendale a gestire in modo corretto ed adeguato l'azienda, senza improvvisazioni e con competenza, allo scopo di eliminare le inefficienze e favorire la proliferazione di aziende sane e gestite con sagacia e intelligenza.

Tale intento risulta ancor più evidente se, insieme al nuovo sesto comma del 2476 Codice Civile, si legge l'altra grande novità, anch'essa già in vigore dal 16 marzo 2019, introdotta dal D.Lgs. 14/2019; si tratta della disposizione dell'art. 3 (quindi proprio all'inizio dei 390 articoli del D.Lgs. quasi a ribadirne l'importanza e la centralità).

Testualmente l'art. 3 secondo comma del D.Lgs. 14/2019 prescrive che "l'imprenditore collettivo (il primo comma si occupa degli imprenditori individuali) deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione delle idonee iniziative."

Per rivelazione tempestiva della “crisi” cosa si deve intendere?

La constatazione di elementi certi e precisi che dimostrano l'effettività della crisi, cioè la semplice rilevazione dal bilancio di esercizio di eventuali squilibri economici o finanziari, oppure, per il legislatore, è necessario presidiare, con un adeguato assetto ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, il manifestarsi di semplici INDIZI che POTREBBERO, se non fronteggiati, portare l'azienda alla crisi, cioè a non avere più l'equilibrio economico o l'equilibrio finanziario?

Gli strumenti di controllo QUANTITATIVI, cioè quelli basati sui dati di bilancio, come: lo "Z" Score di Altman¹; la Break Even Analysis; le tecniche di Budgeting o l'analisi verticale ed orizzontale del ROIP² e del MASA³ per lo studio dell'equilibrio economico finanziario; sono in grado di identificare uno stato di crisi SOLO SE LA CRISI È GIÀ IN ESSERE E HA GIÀ PRODOTTO DEGLI EFFETTI ormai visibili anche nelle grandezze di bilancio.



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

In tali casi, la **CONSTATAZIONE** dello stato di crisi, evidenziata dalla perdita dell'equilibrio economico finanziario, è la conferma dell'incapacità, del sistema di controllo interno all'azienda, di saper vigilare, e quindi di saper intercettare, sul sorgere degli indizi importanti che hanno poi inoculato il virus della futura crisi.

Lo spirito della riforma operata con il D.Lgs. 14/2019, e prima ancora della sua Legge delega 155/2017, è quello di favorire l'**EARLY WARNING** (l'allerta precoce) in modo da favorire il risanamento delle imprese e soprattutto porre un presidio forte sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario.

Quindi, è chiaro che un ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE non può essere quello che CONSTATA semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme sistemico di strumenti che garantisca, in azienda, la rilevazione precoce degli INDIZI DI CRISI.

A supporto di ciò si può riportare l'altra disposizione rivoluzionaria già in vigore dal 16 marzo 2019 cioè l'art. 14 primo comma del D.Lgs. 14/2019 che impone al revisore, in aggiunta ai suoi vecchi compiti di controllo dei conti "...omissis... di segnalare allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati INDIZI di crisi... omissis".

Non si parla di prove, ma di semplici indizi; proprio a voler enunciare che, il revisore e l'amministratore, hanno l'obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che esso si propaghi nell'azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendale.

Tale analisi non lascia dubbi sul fatto che gli strumenti di controllo quantitativo basati sul bilancio (Analisi per indici, Z Score, Budget e scostamenti, Break Even Analysis etc...) non hanno la capacità di rispettare le disposizioni del secondo comma dell'art. 2086, perché essi non riescono a presidiare la rilevazione degli indizi di crisi e rilevano solo gli **EFFETTI** sul bilancio di una crisi già avviata e conclamata.

La semplice tenuta della contabilità e la redazione del Bilancio non possono essere unico metro di valutazione oggettivo ed utile per condurre l'azienda in un futuro esente da rischi di crisi.

Il Futuro è sempre diverso dal Passato e se si guida l'azienda utilizzando il Bilancio, lo si sta facendo guardando nello specchietto retrovisore; perché il bilancio contiene dati morti, riferiti cioè al passato, e non ha di fatto nessuna possibilità di far interpretare il futuro.

Passiamo ora all'altro presidio richiesto dall'art. 2086 Comma 2, quello della continuità aziendale. In senso economico, la continuità aziendale è un concetto anglosassone ed è definita "**GOING CONCERN**" cioè **L'ESSERE SICURI DI COMPIERE DELLE AZIONI CHE GARANTISCANO UN FUTURO MIGLIORE ALL'AZIENDA.**



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

Pertanto, quando si compiono azioni che non migliorano il futuro dell'azienda si sta perdendo la continuità aziendale.

Facciamo alcuni esempi in cui, pur in presenza di un solido equilibrio finanziario ed economico, rilevato dagli strumenti del controllo quantitativo, l'azienda presenta, tuttavia, una perdita di continuità aziendale attraverso il riscontro di **FONDATI INDIZI DI CRISI** che un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrebbe intercettare per lasciare indenni gli amministratori da qualsiasi responsabilità:

- *Clima aziendale ostile e non collaborativo;*
- *Liti fra soci o fra amministratori che, di fatto, impediscono all'azienda di operare correttamente;*
- *Feedback negativi relativi alla soddisfazione dei clienti;*
- *Scarsa innovazione;*
- *Scarsa attività di formazione;*
- *Perdita di quote di mercato;*
- *Fatturato costituito in gran parte dalla vendita di prodotti e servizi in fase di decadimento.*
- *Omessi versamenti di imposte e contributi.*

Sono tutte situazioni che condurranno alla creazione di inefficienze le quali eroderanno il reddito operativo e la liquidità.

Questo farà salire l'indebitamento che provocherà un aumento degli oneri finanziari che, in caso di mancato ripristino della redditività operativa, porteranno alla formazione di perdite di esercizio. L'eventuale continuazione di formazione di perdite porterà l'azienda al deficit patrimoniale (passivo maggiore dell'attivo) e di conseguenza all'insolvenza e al default.

È chiaro che, un'azienda i cui amministratori decidano, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata per la soluzione alla problematica dell'adeguamento della società alle nuova disposizione del 2086 secondo comma, di implementare nel sistema di controllo interno, una **Balanced Scorecard** per la guida ed il controllo dell'azienda, sicuramente riuscirà a monitorare la continuità aziendale e ad intercettare prontamente gli indizi di crisi.

L'adozione della **Balanced Scorecard, o di cruscotti di controllo** ad essa ispirati appare, senza ombra di dubbio, la strategia più idonea a poter rispondere alle prescrizioni del 2086, secondo comma. Tali strumenti diventano di fatto utili ed indispensabili per proteggere gli amministratori, e di conseguenza anche i revisori, dalla responsabilità personale rispetto le obbligazioni sociali contratte dalla società.

L'operatività delle nuove disposizioni è stata più volte oggetto di modifiche e proroghe.



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

L'entrata in vigore del Codice, inizialmente fissata al 15.8.2020, è intervenuta il 15.7.2022 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2019/1023. A pochi giorni dall'operatività del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, sono state poi introdotte alcune modifiche ad opera del D.lgs. n. 83/2022.

Nel dettaglio, l'istituto della **composizione assistita della crisi** è stato sostituito dalla procedura di **composizione negoziata della crisi**, introdotta dal DL n. 118/2021.

In tale nuovo contesto normativo, è richiesto agli **imprenditori individuali** e alle società di **adottare**, rispettivamente, **misure idonee** e un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi**.

Di fatto la procedura, volontaria e stragiudiziale, della **composizione negoziata della crisi d'impresa consente all'imprenditore**, previa richiesta di nomina di un esperto, **di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa**.

Individuazione dei nuovi segnali della crisi:

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 14/2019, come novellati dal citato D.Lgs. n. 83/2022, le misure / assetti devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati da:

- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dell'INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate – riscossione previste dal citato art. 25-novies.

Introduzione delle Segnalazioni obbligatorie per i Creditori pubblici qualificati

INPS, INAIL, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, cd. Creditori pubblici qualificati, hanno l'**obbligo di segnalare**, a mezzo pec o con raccomandata A/R, la **sussistenza della situazione debitoria all'imprenditore e all'organo di controllo** della società, qualora presente.



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

Enti Condizioni per la segnalazione

INPS

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati (applicabile ai debiti accertati dall'1.1.2022).

INAIL

Esistenza di **debito** per premi assicurativi **scaduto da oltre 90 giorni** e non versato **superiore a € 5.000** (applicabile ai debiti accertati dall'15.7.2022).

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Esistenza di **crediti** affidati per la **riscossione**, autodichiarati o definitivamente accertati, **scaduti da oltre 90 giorni superiori a:**

€ 100.000 per imprese individuali;

€ 200.000 per società di persone;

€ 500.000 per altre società (applicabile ai debiti accertati dall'1.7.2022).

AGENZIA ENTRATE

Esistenza di **debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000** e comunque **non inferiore al 10% del volume d'affari del modello IVA** relativo all'anno precedente.

NB. La **segnalazione** da parte dell'Agazia delle Entrate è **inviata: –in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000; –contestualmente alla comunicazione di irregolarità** ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, **non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE** (le nuove disposizioni decorrono dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022).

In caso lei addivenga alla conclusione di non doversi adoperare per limitare le sue responsabilità rispetto alla nuova prescrizione di cui al sesto comma dell'art. 2476 c.c. e che quindi non le interessi implementare nella sua azienda la soluzione del Cruscotto di Controllo,



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

LO STUDIO con la presente, **assolve ai propri doveri di corretta informativa** e **declina ogni responsabilità** qualora in futuro la sua azienda e la sua persona dovessero subire dei danni o dovesse avere imputate delle responsabilità in merito alla **MANCATA ADOZIONE degli ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI** previsti dal NUOVO sesto comma art. 2476 e dal nuovo secondo comma dell'art. 2086. e dall'entrata in vigore nella nuova disciplina della Crisi di impresa

Rimaniamo a sua disposizione per ogni info e/o chiarimento sulla operatività e funzionamento delle procedure da adottare ed eventuale preventivo per la gestione del **Cruscotto di Controllo**, sottolineando ed **evidenziando che tale servizio esula e non è ricompreso** nello svolgimento della ordinaria gestione degli adempimenti contabili e fiscali ad oggi affidati allo Studio.

Nel contempo la preghiamo di reinviarci, debitamente sottoscritta, la presente comunicazione.

Vittoria 10 Aprile 2023

Lo studio

Miccichè -Frascilla & Partners Stp

Io sottoscritto/a _____ In qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta/società _____

dichiaro di aver ricevuto e compreso l'informativa che precede.

Luogo _____ lì ____/____/____

Firma

N.B

La mancata risposta entro 7 giorni dal ricevimento della presente Pec, costituirà comunque dichiarazione di **conferma di comprensione** della presente informativa con esonero di ogni responsabilità da parte dello studio



via A. Manzoni, 212/a Vittoria, Rg
via Lido, 30 Donnalucata, Rg



+39 0932. 985905



www.miccichefrascilla.it



segreteria01@miccichefrascilla.it (Vittoria)

segreteria02@miccichefrascilla.it (Donnalucata)